



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Nicola BONTEMPO	Componente
- 1° Ref. Laura d'AMBROSIO	Componente
- 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI	Relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2013 il relatore 1° Referendario Marco Boncompagni.

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 3782/1.13.9 del 26 febbraio 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Chianni, in cui si chiede se sia possibile escludere dal calcolo del saldo finanziario ai fini dei vincoli imposti dal patto di stabilità, unitamente al restante 50% a saldo dei contributi che sarà erogato nel 2013, anche il totale delle spese (comprensivo delle spese generate dagli

acconti nella misura del 50% erogati nel 2012) finanziate dall'Unione europea che verranno pagate nell'anno 2013 fino alla concorrenza dei contributi comunitari concessi.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Sindaco del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonché se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso de quo, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all'attenzione si pone nell'alveo della contabilità pubblica.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, così da garantire uniformità d'indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, al fine dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto previsto dall'art.6,c.4, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

Nel merito, l'art.31, comma 1, della legge n.183/2011 (legge di stabilità 2012) prevede, a decorrere dall'anno 2013, l'inclusione dei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti tra gli enti territoriali tenuti al rispetto delle regole del patto di stabilità interno. Il comma 3 del medesimo articolo precisa che *"Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo"*.

Il successivo comma 10 del medesimo articolo stabilisce che *"Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008"*.

La circolare MEF n.5 del 7 febbraio 2013 concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, al paragrafo C riguardante le "Esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto", in riferimento alle "Risorse provenienti dall'Unione Europea", precisa che la ratio dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E., risiede nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.

La citata circolare n.5/2013 specifica inoltre che: *"l'esclusione delle entrate e delle relative spese opera prescindendo dalla tempistica con cui sono effettuate e quindi indipendentemente dalla sequenza temporale con cui si succedono. In altri termini, le esclusioni sono effettuate anche se le entrate avvengono successivamente alle connesse spese o viceversa. (...). Ne consegue che tali spese sono escluse anche in anni diversi da quello dell'effettiva assegnazione delle corrispondenti risorse dell'Unione Europea"*.

Pertanto, ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, l'ente può portare in detrazione le entrate accertate o riscosse e le spese impegnate e pagate nell'esercizio 2013 o in esercizi futuri. Peraltro l'ente locale pone il problema del rapporto tra le spese effettuate dall'anno 2013 e le risorse (nella fattispecie pari al 50% dell'intero finanziamento) che sono già state introitate dal comune nell'esercizio finanziario 2012, quando non vi era la sottoposizione al patto di stabilità, non avendo così escluso detta entrata proveniente dall'Unione europea dal saldo finanziario 2012 con la conseguenza che, nell'esercizio 2013, l'ente si trova nella condizione di non considerare, ai fini del saldo finanziario, un importo di spesa di provenienza comunitaria (correlato ad entrate riscosse anche nell'esercizio 2012 oltre che 2013) superiore al corrispondente ammontare dell'entrata (poiché riferibile solo per la metà all'esercizio 2013).

Tuttavia, come opportunamente precisato dal comma 10 dell'art.31 della legge n.183/2011 sopra riportato, l'esclusione delle spese è ammissibile purché avvenga *"nei limiti complessivi delle medesime risorse"* escluse, vale a dire a condizione che venga mantenuta una correlazione tra le spese portate in detrazione e le entrate corrispondenti parimenti non considerate. La neutralità finanziaria del finanziamento comunitario ai fini del calcolo del saldo

del patto di stabilità interno, si realizza, ovviamente, qualora sia l'entrata che la spesa connessa allo specifico finanziamento, siano portate in detrazione.

Difatti, a conferma di tale principio di correlazione, la circolare MEF sopra citata precisa che: *“Qualora un ente non abbia escluso dal saldo finanziario in termini di competenza mista le risorse provenienti dall'Unione Europea nell'anno del loro effettivo accertamento/incasso, non può escludere successivamente le correlate spese nell'anno del loro effettivo impegno/pagamento”*.

Il Collegio è dell'avviso che non vi siano ragioni per discostarsi da tale assunto, ritenendo che non sia possibile escludere la spesa complessivamente sostenuta negli esercizi finanziari di riferimento correlata solo parzialmente ad una corrispondente entrata derivante da finanziamenti dell'Unione europea accertata o riscossa in un dato esercizio finanziario, e non esclusa, nel complessivo ammontare della risorsa acquisita in bilancio, ai fini del saldo finanziario, anche qualora l'ente locale, nell'esercizio finanziario durante il quale avviene la registrazione dell'entrata costituita dalle risorse provenienti dall'U.E., non risulti soggetto al patto di stabilità interno.

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Chianni e trasmessa per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 3782/1.13.9 del 26 febbraio 2013.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Chianni e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2013.

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to 1° Ref. Marco BONCOMPAGNI

Depositata in Segreteria l'11 giugno 2013
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio FELLI